

PROCEDURA APERTA per l'affidamento di partenariato pubblico privato per la gestione, con rischio operativo a carico del concessionario, di un sistema integrato di servizi energetici e manutentivi e di servizi alla persona da svolgersi presso edifici ERP del patrimonio di Agec, previo efficientamento energetico e riqualificazione edilizia degli stessi mediante utilizzo di ecobonus - DL 19.05.2020 n. 34. CIG 9047630478 - CUP G39J21024410004.

F.A.Q. – Aggiornamento dell' 1 febbraio 2022

QUESITO n. 2

Premesso che in data 1 novembre 2021, è entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 49, co. 2, D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 27/07/2021, n. 108, che, nel modificare l'art. 105 D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", si chiede conferma che, non avendo codesta Stazione Appaltante indicato nel documento di gara prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, tutte le prestazioni (lavori e servizi) oggetto del contratto di concessione saranno subappaltabili con il solo limite del divieto di cessione del contratto, di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

RISPOSTA n. 2

Si conferma che non sono state indicate nei documenti di gara prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario e che, pertanto, si applica l'art. 105 del Dlgs 50/2016 in vigore alla data di pubblicazione del bando in oggetto che, in riferimento al quesito sottoposto, così dispone al comma 1:

"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo."



QUESITO n. 3

Si richiede conferma che, nell'ambito di un'ATI verticale/ mista, i membri del raggruppamento diversi dalla mandataria, che non eseguiranno lavori ma assumeranno unicamente prestazioni di gestione, non debbano essere in possesso delle categorie SOA indicate all'art. 3.A del Disciplinare di gara, neppure nella misura 10%.

RISPOSTA n. 3

Si conferma.
